



# Comune di Dolzago

PROVINCIA DI LECCO

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 Reg. Delib. del 30-07-2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2015.  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18:30**, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

Lanfranchi Paolo	P	Monti Dario	P
Civillini Beatrice	A	Crippa Selena	A
Bertacchi Gaetano	P	Isella Adelio	A
Pellegatta Gianni	P	Corti Emanuele	A
Galbiati Serena	P	Panzeri Pier Giorgio	A
Corti Alessandro	P		

Totale presenti: 6

Totale assenti: 5

Partecipa il Segretario Comunale Supplente Avv. Maria Letizia Careri.

Il Signor Lanfranchi Paolo, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

<p><b>OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2015. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)</b></p>
---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

L'ass.re competente al bilancio Monti illustra il regime impositivo dell'I.M.U. per l'annualità 2015 la cui approvazione è proposta al consiglio comunale. Precisa che rispetto allo scorso anno l'aliquota prevista per le aree edificabili e i cosiddetti altri fabbricati è stata ridotta dallo 0,9% allo 0,76%. Riguardo alla tassazione dell'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1-A8-A9 e alle relative pertinenze è stata confermata l'aliquota dello 0,5%. Per quanto riguarda i terreni agricoli è stata prevista l'aliquota dello 0,76%.

Terminata l'esposizione nessuno interviene.

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dal D Lgs.14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.;
- l'art. 1, comma 730, legge n.147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della I.U.C.;
- il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- l'art. 1, comma 702, L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 29 del 09.09.2014 con la quale sono state determinate, per l'anno 2014, le aliquote e detrazioni d'imposta IMU;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'articolo 1, commi 707 e 708, Legge n. 147/2013 la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
  - all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché

- dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale dell'articolo 13, comma 8, d.l. n. 201/2011;
  - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

PRESO ATTO che anche per il corrente anno 2015 lo Stato non provvederà ad effettuare trasferimenti compensativi del gettito IMU prima casa.

CONSIDERATO, pertanto, che tale mancato gettito rende necessario anche per l'anno 2015 l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI, introdotta dalle Legge n. 147/2013;

RAVVISATO che in questo particolare momento di difficoltà economica per le famiglie e per le imprese, il Comune non intende comunque esercitare la facoltà di incrementare le aliquote IMU, fino al massimo applicabile, come concesso dalla normativa vigente in materia (articolo 1 comma 677 Legge n. 147/2013, così come modificato dall'articolo 1, comma 1 lett. a), D.L. n. 16/2014) ed intende pertanto determinare le aliquote per l'anno 2015, in riduzione rispetto al 2014 per le tipologie di immobili soggette al pagamento dell'imposta municipale propria;

RITENUTO, pertanto, di prevedere per l'anno 2015 le seguenti aliquote IMU:

- aliquota ordinaria 0,76% per tutti i fabbricati ed aree edificabili;
- aliquota 0,5% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze con detrazione € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che, unitamente al proprio nucleo familiare, risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale stessa.

DATO ATTO che nel Regolamento Comunale IMU sono state assimilate ad abitazione principale e pertinenze le unità immobiliari disciplinate dall'articolo 8, di seguito indicate:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO l'art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n. 448 che prevede, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO con decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti di questo Comune in data 27.07.2015, ns. prot. n. 4416 del 28.07.2015, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

CONSTATATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Contabile Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 07/12/2012 n. 213;

CON VOTI: unanimi favorevoli, resi per alzata di mano, nessun astenuto

**DELIBERA**

a) DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente IMU (imposta municipale propria):

- aliquota ordinaria 0,76% per tutti i fabbricati ed aree edificabili;
- aliquota 0,5% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze con detrazione € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale stessa.

b) DI DARE ATTO che l'art.1, commi 707 e 708, legge n. 147/2013 ha esentato dal pagamento dell'IMU per l'anno 2015 le sotto indicate fattispecie immobiliari:

- abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o i iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

nonché le unità immobiliari, assimilate ad abitazione principale e pertinenze, disciplinate dall'art. 8 del Regolamento comunale IMU, e di seguito indicate:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

c) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;

d) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, dipartimento delle entrate, secondo il combinato disposto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, dell'art. 13 commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e con le modalità previste dalla circolare M.E.F. protocollo numero 4.033/2014 del 28.02.2014.

Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere in considerazione dell'imminenza del termine ultimo di legge per l'adozione delle decisioni concernenti i tributi locali

CON VOTI: unanimi favorevoli, resi per alzata di mano, nessun astenuto

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria, esaminata la deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 del TUEL.

Il Responsabile del Servizio  
f.to Rag. Alberta Redaelli

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Paolo Lanfranchi

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE  
F.to Dr. Letizia Careri

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comune il giorno  
31-07-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 31-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE  
F.to Dr. Maria Letizia Careri

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 31-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE  
Dr. Maria Letizia Careri

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il 11-08-2015

- [ ] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE